

90

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 16. Aprile 1866.
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Relatore

Creolla

Approvata nella tornata del 26. Aprile 1866.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SCIALOJA)

*nella tornata del 16 aprile 1866***Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio pel 1866
fino alla definitiva approvazione del medesimo.**

SIGNORI! — La legge per l'esercizio provvisorio del bilancio scade col mese corrente. È indispensabile di rinnovarla; e perchè i lavori della Commissione incaricata della disamina del disegno di bilancio pel 1866, sono già avanzati, ed in uno dei prossimi mesi potrà questo essere discusso, il Ministero vi propone di concedergli intanto i mezzi di provvedere al pubblico servizio, sino a che non avrà luogo il vostro voto definitivo sul bilancio.

La forma del primo articolo è alquanto diversa dalla consueta; perchè, meglio pensandovi, è parso al proponente che non debba darsi facoltà, ma imporre l'obbligo al Governo di riscuotere le imposte e di curare che entrino nelle pubbliche casse i proventi e le somme d'ogni natura dovute allo Stato, sia per titoli ordinari, come sono i contratti, sia per titoli straordinari, come sono le sentenze o anche certi atti e fatti che per legge portano debito verso il pubblico erario. Non così per le spese, per le quali basta autorizzare il Governo a farle. E oltracciò in quanto concerne le spese deve essere non solo rispettata la loro distribuzione, secondo le categorie comprese ne' prospetti de' bilanci, il che è comune alle entrate, ma anche la misura stabilita in quei prospetti, la quale non può essere oltrepassata.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Sino all'approvazione definitiva del bilancio per l'esercizio del 1866, il Governo del re riscuoterà le tasse ed imposte d'ogni genere secondo le leggi in vigore, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio pel 1866 con le modificazioni successive presentate al Parlamento, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È confermata la facoltà accordata al ministro delle finanze coll'articolo 2 della legge 21 dicembre 1864, numero 2065, di emettere buoni del tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno e che dovrà esser noto al pubblico.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**BON-COMPAGNI, MASSARANI, D'AYALA, PEPOLI, MASSARI
MAZZARELLA, ACCOLLA, BERTOLAMI, COMIN**

sul progetto di legge
presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 16 aprile 1866

**Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio pel 1866
fino alla definitiva approvazione del medesimo.**

Tornata del 25 aprile 1866

SIGNORI! — Il ministro delle finanze chiedendo, col progetto di legge presentato nella tornata del 16 aprile, la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio pel 1866, ha creduto di domandarla fino alla definitiva approvazione del bilancio medesimo.

Gli uffici, i quali tolsero ad esaminare il riferito progetto di legge, furono unanimi, eccetto un solo, a dichiarare che il voto del bilancio provvisorio non debba avere altro significato se non che quello di un temperamento puramente amministrativo, e che si abbia cura di escludersi qualsiasi argomento di fiducia o di sfiducia.

Se non che essendo alla unanimità degli uffici sembrato che la forma adoprata dal Ministero nel progetto da lui presentato, racchiuda, pel suo tempo indefinito, il germe di un voto di fiducia, o l'esercizio di una facoltà molto ampia ed estesa, che gli uffici generalmente non intendevano consentire, i rispettivi commissari vennero nella determinazione di limitarne l'autorizzazione ad un tempo più o meno lungo, ma sempre determinato.

Due fra essi dichiaravano di volerla concedere per tre mesi; quattro per due mesi, due per un tempo determinato di cui non precisavasi la durata; ed uno infine pronunziavasi, in nome del suo ufficio, per la sfiducia al Ministero.

La Commissione, a fine di conoscere gl'intendimenti del Governo intorno al valore che credeva di attribuire al suo progetto di legge, s'indusse di chiamare a sè il ministro delle finanze.

Il ministro, venuto in seno della Commissione, dichiarava apertamente che il Governo era disposto ad accogliere l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio come un provvedimento meramente amministrativo; che non insisteva a dimandare la facoltà sino alla definitiva approvazione del bilancio; che il Ministero, in nome del quale ei parlava, sarebbe condisceso ad accettarla per quattro ed anco per tre mesi, ma che respingeva in modo formale e reciso la proposta di circoscriverne la concessione a soli due mesi.

Le ragioni precipue dalle quali il ministro prendeva le mosse in sostegno del suo assunto, erano le seguenti:

1° Che la facoltà dell'esercizio provvisorio circoscritta a soli due mesi ingenera difficoltà all'andamento ordinario della pubblica amministrazione ed esige imprescindibilmente, molto più nei contratti e negli acquisti, l'uso frequente della registrazione dei mandati con riserva in faccia alla resistenza legale della Corte de' conti, la quale non vi appone la sua *vidimazione*, se non per soli due dodicesimi delle spese dell'esercizio corrente;

2° Che non sia convenevole nè opportuno provvedimento legislativo quello di obbligare il Ministero a rinnovare ad ogni periodo di due mesi la domanda dell'esercizio provvisorio del bilancio, che ha di mira il compimento di una misura imprescindibile di amministrazione.

I due motivi addotti dal ministro delle finanze, dei quali il primo è di ordine puramente amministrativo o di contabilità, e l'altro di convenienza, non parvero alla maggioranza della Commissione che avessero dovuto influire sulla determinazione della maggiore o minore durata dello esercizio provvisorio del bilancio richiesto dal Ministero.

E di vero, dopochè erasi stabilito che la concessione dello esercizio provvisorio del bilancio dovesse essere considerata come una misura esclusivamente amministrativa, e che la limitazione della durata — recedendo il Ministero dalla sua prima proposta di un esercizio indeterminato — non dovesse rivestire il carattere di un

voto di sfiducia, la maggioranza della Commissione non ha saputo rendersi conto della insistenza del Ministero, il quale, sotto il pretesto di una considerazione di contabilità, ha voluto implicitamente sollevare una questione di fiducia, che gli uffici e la Commissione volevano assolutamente evitare.

La concessione dell'esercizio provvisorio, anche quando fosse consentita per la durata di tre mesi, non affrancherebbe il Ministero degli ostacoli della Corte dei conti, la quale, conformandosi alle prescrizioni di legge, sarebbe sempre nell'obbligo di registrare i mandati di pagamento per tante rate dodicesimali quanti sono i mesi di provvisorio esercizio accordato dal Parlamento al Ministero; sicchè occorrendo la necessità di una spesa simultanea, di un acquisto, per esempio, di un contratto di fornitura, ecc. sia che il Parlamento accordi l'esercizio provvisorio per tre o per due mesi, il Ministero dovrebbe in ogni caso avvalersi della facoltà della registrazione *con riserva*, di che sembra oramai così guardingo a non volerne abusare.

E tanto più la maggioranza della Commissione si è dovuta convincere della opportunità di concedere la facoltà dell'esercizio provvisorio per soli due mesi, in quanto che non troverebbe modo di giustificare una diversità di trattamento nella presente congiuntura di quel che si fece nel dicembre del 1865 e nel febbraio del 1866, quando questa stessa amministrazione richiedeva ed otteneva l'esercizio provvisorio del bilancio per soli due mesi.

Che anzi essendo i lavori della Commissione incaricata della disamina del disegno di bilancio pel 1866 molto inoltrati, secondo ne fa fede lo stesso ministro delle finanze nella relazione del progetto di legge, *di guisachè in uno dei prossimi mesi potrà il bilancio essere discusso*, non era convenevole che la facoltà dell'esercizio provvisorio si fosse accordata oltre i due mesi.

La minoranza della Commissione, trovando convenevole la proposta del Ministero ridotta a tre mesi di esercizio, svolse talune considerazioni intese a chiarire la condizione attuale del Ministero e della Camera, e quindi l'opportunità di evitare, nelle attuali circostanze, una discussione politica.

Ma la maggioranza della Commissione, conscia che la questione di fiducia non veniva sollevata per sua volontà, e gelosa delle prerogative del Parlamento e custode della sua morale autorità, si mostrò ferma ed unanime nelle sue primitive determinazioni altronde conformi al mandato della più parte degli uffici.

La forma del primo articolo essendo alquanto diversa dalla consueta, è sembrato a taluni uffici che dovesse adoperarsi l'antica locuzione altronde costantemente usata per lunga serie di anni; ma, meglio riflettendo sopra tale argomento, è parso alla maggioranza della Commissione che dovendo il Governo assumere l'obbligo della riscossione delle imposte, e non averne una semplice facoltà, la forma adoperata nel progetto del ministro delle finanze sembra sia più conforme ed unisona al vero concetto costituzionale della legge; ond'è che la maggioranza della Commissione ve ne propone l'adozione nel modo medesimo con cui è presentata nell'articolo primo del progetto ministeriale.

Mossa da tali considerazioni, la Commissione, signori, a maggioranza di cinque voti sopra tre, raccomanda alla vostra approvazione il seguente progetto nell'intendimento che la concessione dell'esercizio provvisorio non sia considerata se non come una misura di ordine puramente amministrativo, e colla speranza che il Governo, ottemperando al voto recentemente manifestato dalla Camera, voglia d'ora in poi presentare a tempo debito i bilanci dei futuri esercizi onde si abbia modo di discuterli ed approvarli convenevolmente.

ACCOLLA, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sino all'approvazione definitiva del bilancio per l'esercizio del 1866, il Governo del re riscuoterà le tasse ed imposte d'ogni genere secondo le leggi in vigore, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio pel 1866 con le modificazioni successive presentate al Parlamento, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È confermata la facoltà accordata al ministro delle finanze coll'articolo 2 della legge 21 dicembre 1864, numero 2065, di emettere buoni del tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno e che dovrà esser noto al pubblico.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Sino a tutto il mese di giugno 1866, il Governo, ecc.;
il resto come qui contro.

Art. 2.

Identico al qui contro.

N° I.

SESSIONE 1865-1866

CAMERA DEI DEPUTATI

EMENDAMENTI

AL PROGETTO DI LEGGE

di proroga

Dell'esercizio provvisorio del bilancio 1866.

Tornata del 26 aprile 1866

Art. 1.

Sino a tutto il mese di *luglio* 1866 il Governo, ecc.,
come nel progetto.

MASSARANI.
BERTOLAMI.
MASSARI.

Pillati

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**BON-COMPAGNI, MASSARANI, D'AYALA, PEPOLI, MASSARI
MAZZARELLA, ACCOLLA, BERTOLANI, COMIN**

sul progetto di legge
presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 16 aprile 1866

**Preroga dell'esercizio provvisorio del bilancio pel 1866
fino alla definitiva approvazione del medesimo.**

Tornata del 25 aprile 1866

SIGNORI! — Il ministro delle finanze chiedendo, col progetto di legge presentato nella tornata del 16 aprile, la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio pel 1866, ha creduto di domandarla fino alla definitiva approvazione del bilancio medesimo.

Gli uffici, i quali tolsero ad esaminare il riferito progetto di legge, furono unanimi, eccetto un solo, a dichiarare che il voto del bilancio provvisorio non debba avere altro significato se non che quello di un temperamento puramente amministrativo, e che si abbia cura di escludersi qualsiasi argomento di fiducia o di sfiducia.

Se non che essendo alla unanimità degli uffici sembrato che la forma adoprata dal Ministero nel progetto da lui presentato, racchiuda, pel suo tempo indefinito, il germe di un voto di fiducia, o l'esercizio di una facoltà molto ampia ed estesa, che gli uffici generalmente non intendevano consentire, i rispettivi commissari vennero nella determinazione di limitarne l'autorizzazione ad un tempo più o meno lungo, ma sempre determinato.

Due fra essi dichiaravano di volerla concedere per tre mesi; quattro per due mesi, due per un tempo determinato di cui non precisavasi la durata; ed uno infine pronunziavasi, in nome del suo ufficio, per la sfiducia al Ministero.

La Commissione, a fine di conoscere gl'intendimenti del Governo intorno al valore che credeva di attribuire al suo progetto di legge, s'indusse di chiamare a sè il ministro delle finanze.

Il ministro, venuto in seno della Commissione, dichiarava apertamente che il Governo era disposto ad accogliere l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio come un provvedimento meramente amministrativo; che non insisteva a dimandare la facoltà sino alla definitiva approvazione del bilancio; che il Ministero, in nome del quale ei parlava, sarebbe condisceso ad accettarla per quattro ed anco per tre mesi, ma che respingeva in modo formale e reciso la proposta di circoscriverne la concessione a soli due mesi.

Le ragioni precipue dalle quali il ministro prendeva le mosse in sostegno del suo assunto, erano le seguenti:

1° Che la facoltà dell'esercizio provvisorio circoscritta a soli due mesi ingenera difficoltà all'andamento ordinario della pubblica amministrazione ed esige imprescindibilmente, molto più nei contratti e negli acquisti, l'uso frequente della registrazione dei mandati con riserva in faccia alla resistenza legale della Corte de' conti, la quale non vi appone la sua *vidimazione*, se non per soli due dodicesimi delle spese dell'esercizio corrente;

2° Che non sia convenevole nè opportuno provvedimento legislativo quello di obbligare il Ministero a rinnovare ad ogni periodo di due mesi la domanda dell'esercizio provvisorio del bilancio, che ha di mira il compimento di una misura imprescindibile di amministrazione.

I due motivi addotti dal ministro delle finanze, dei quali il primo è di ordine puramente amministrativo o di contabilità, e l'altro di convenienza, non parvero alla maggioranza della Commissione che avessero dovuto influire sulla determinazione della maggiore o minore durata dello esercizio provvisorio del bilancio richiesto dal Ministero.

E di vero, dopochè erasi stabilito che la concessione dello esercizio provvisorio del bilancio dovesse essere considerata come una misura esclusivamente amministrativa, e che la limitazione della durata — recedendo il Ministero dalla sua prima proposta di un esercizio indeterminato — non dovesse rivestire il carattere di un

8
voto di sfiducia, la maggioranza della Commissione non ha saputo rendersi conto della insistenza del Ministero, il quale, sotto il pretesto di una considerazione di contabilità, ha voluto implicitamente sollevare una questione di fiducia, che gli uffici e la Commissione volevano assolutamente evitare.

La concessione dell'esercizio provvisorio, anche quando fosse consentita per la durata di tre mesi, non affrancherebbe il Ministero degli ostacoli della Corte dei conti, la quale, conformandosi alle prescrizioni di legge, sarebbe sempre nell'obbligo di registrare i mandati di pagamento per tante rate dodicesimali quanti sono i mesi di provvisorio esercizio accordato dal Parlamento al Ministero; sicchè occorrendo la necessità di una spesa simultanea, di un acquisto, per esempio, di un contratto di fornitura, ecc. sia che il Parlamento accordi l'esercizio provvisorio per tre o per due mesi, il Ministero dovrebbe in ogni caso avvalersi della facoltà della registrazione *con riserva*, di che sembra oramai così guardingo a non volerne abusare.

E tanto più la maggioranza della Commissione si è dovuta convincere della opportunità di concedere la facoltà dell'esercizio provvisorio per soli due mesi, in quanto che non troverebbe modo di giustificare una diversità di trattamento nella presente congiuntura di quel che si fece nel dicembre del 1865 e nel febbraio del 1866, quando questa stessa amministrazione richiedeva ed otteneva l'esercizio provvisorio del bilancio per soli due mesi.

Che anzi essendo i lavori della Commissione incaricata della disamina del disegno di bilancio per 1866 molto inoltrati, secondo ne fa fede lo stesso ministro delle finanze nella relazione del progetto di legge, *di guisachè in uno dei prossimi mesi potrà il bilancio essere discusso*, non era convenevole che la facoltà dell'esercizio provvisorio si fosse accordata oltre i due mesi.

La minoranza della Commissione, trovando convenevole la proposta del Ministero ridotta a tre mesi di esercizio, svolse talune considerazioni intese a chiarire la condizione attuale del Ministero e della Camera, e quindi l'opportunità di evitare, nelle attuali circostanze, una discussione politica.

Ma la maggioranza della Commissione, conscia che la questione di fiducia non veniva sollevata per sua volontà, e gelosa delle prerogative del Parlamento e custode della sua morale autorità, si mostrò ferma ed unanime nelle sue primitive determinazioni altronde conformi al mandato della più parte degli uffici.

La forma del primo articolo essendo alquanto diversa dalla consueta, è sembrato a taluni uffici che dovesse adoperarsi l'antica locuzione altronde costantemente usata per lunga serie di anni; ma, meglio riflettendo sopra tale argomento, è parso alla maggioranza della Commissione che dovendo il Governo assumere l'obbligo della riscossione delle imposte, e non averne una semplice facoltà, la forma adoperata nel progetto del ministro delle finanze sembra sia più conforme ed unisona al vero concetto costituzionale della legge; ond'è che la maggioranza della Commissione ve ne propone l'adozione nel modo medesimo con cui è presentata nell'articolo primo del progetto ministeriale.

Mossa da tali considerazioni, la Commissione, signori, a maggioranza di cinque voti sopra tre, raccomanda alla vostra approvazione il seguente progetto nell'intendimento che la concessione dell'esercizio provvisorio non sia considerata se non come una misura di ordine puramente amministrativo, e colla speranza che il Governo, ottemperando al voto recentemente manifestato dalla Camera, voglia d'ora in poi presentare a tempo debito i bilanci dei futuri esercizi onde si abbia modo di discuterli ed approvarli convenevolmente.

ACCOLLA, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~Sino all'approvazione definitiva del bilancio per l'esercizio del 1866, il Governo del re riscuoterà le tasse ed imposte d'ogni genere secondo le leggi in vigore, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio pel 1866 con le modificazioni successive presentate al Parlamento, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.~~

Art. 2.

È confermata la facoltà accordata al ministro delle finanze coll'articolo 2 della legge 21 dicembre 1864, numero 2065, di emettere buoni del tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno e che dovrà esser noto al pubblico.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

Sino a tutto il mese di ~~luglio~~ ^{luglio} 1866, il Governo, ~~ecc.~~ ^{ecc.}
~~il resto come qui contro.~~

I luglio

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera del 26. Aprile 1866.

Alfari

l^o 90

SESSIONE 1865-1866

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro delle finanze
(SCIALOJA)
nella tornata del 16 aprile 1866

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio pel 1866
fino alla definitiva approvazione del medesimo.

II d

SIGNORI! — La legge per l'esercizio provvisorio del bilancio scade col mese corrente. È indispensabile di rinnovarla; e perchè i lavori della Commissione incaricata della disamina del disegno di bilancio pel 1866, sono già avanzati ~~in~~ che in uno dei prossimi mesi potrà questo essere discusso, il Ministero vi propone di concedergli intanto i mezzi di provvedere al pubblico servizio, sino a che non avrà luogo il vostro voto definitivo sul bilancio.

H. De... ed

La forma del primo articolo è alquanto diversa dalla consueta; perchè meglio pensandovisè parso al proponente che non debba darsi facoltà, ma imporre l'obbligo al Governo di riscuotere le imposte e di curare che entrino nelle casse i proventi e le somme d'ogni natura, dovute allo Stato, sia per titoli ordinari, per contratti, sia per titoli straordinari come sono le sentenze o anche certi atti e fatti che per legge portano debito verso il pubblico erario. Non così per le spese, per le quali inoltre deve essere non solo rispettato il modo previsto ~~la~~ la loro distribuzione secondo le categorie ~~che~~ nei prospetti de' bilanci, il che è comune alle entrate, ma anche la misura stabilita in quei prospetti, la quale non può essere oltrepassata.

1:
Tribbliche
— come loro i

per le quali basta autoip...
re il governo a farla...
nel quale è Altracato
che per le spese
per quanto concerne
le spese

La

1+

~~per quanto +~~
[Handwritten signature]

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Sino all'approvazione definitiva del bilancio per l'esercizio del 1866, il Governo del re riscuoterà le tasse ed imposte d'ogni genere secondo le leggi in vigore, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio pel 1866 con le modificazioni successive presentate al Parlamento, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È confermata la facoltà accordata al ministro delle finanze coll'articolo 2 della legge 21 dicembre 1864, numero 2065, di emettere buoni del tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno e che dovrà esser noto al pubblico.

21 Dicembre 1864. n. 2067. 9
emettere buoni. Del sapere fino
alla somma complessiva di
200. milioni, la cui scadenza
non sia maggiore d'un anno,
a quell'interesse che il governo
crederà più opportuno, e che
dovrà esser noto al pubblico.

Ministero delle Finanze

Signori Deputati

La legge per l'esercizio provvisorio del bilancio statale, col suo corso. È indispensabile di rinnovarla, e perché i lavori della commissione incaricata della discussione del disegno di bilancio per l'866, sono già avanzati, ond'è che in una o due prossimi mesi potrà questo essere discusso. Il Ministero mi propone di concedergli intanto i mezzi di provvedere al pubblico servizio, sino a che non avrà luogo il voto definitivo sul bilancio.

La forma del primo articolo è alquanto diversa dalla computata, perché meglio corrisponde a parsa al proponente che non dalla darsi facoltà, ma impone l'obbligo al governo di rispettare le imposte e di curare che entrino nelle casse i proventi.

e le somme d'ogni natura dovute
allo stato, sia per titoli ordinari
p. es. per contratti sia per
titoli straordinari come son
le sentenze o anche certi
atti e fatti che per legge
portano debito verso il pubblica
erario. e Voi come per le spese
per le quali inoltre deve essere
non solo rispettato il modo
previsto per farle e la loro
distribuzione secondo le categorie
comprese ne' prospetti di
bilanci, il che e comune
alle entrate, ma anche la
misure stabilita in quei
prospetti, la quale non puo
essere oltrepassata.

N^o 90. ⁵¹

Progetto di legge presentato dal Ministro
del Commercio - (L. Mancini)

Decreto dell'ufficio provvisorio del bilancio
1866 fino alla definitiva approvazione -
del bilancio definitivo del medesimo.

Comitato del 16. Aprile 1866.

Regente

progetto da lui presentato

Ti rispettivi commissari

l'autorizzazione ad un tempo
più o meno lungo, ma sempre ~~data~~
~~per un tempo determinato~~

+ dichiaravano di

+ prorogarsi, in nome
del suo ufficio,

proteggere di chi domanda a
se il ministro delle fi-
nanze.

un temperamento pacatamente con-
ministrativo, che si abbia cura
di sollecitare i quattro argomenti
di fiducia di fiducia.

Se non che si fonda alla maniera
di ogni ufficio sembrato che lo
formi, copriate nel ministero nel
che si è autorizzato per il pro-
prio provvedimento, ed è tenuto, ac-
canto per suo tempo, in ~~scrittura~~, il
governo di un tale di fiducia, e l'om-
aggio di una piccola parte non può
e di essi, da che gli uffici generalmen-
te non intendevano con fessure, e al-
cun altro attuale, un vero nella lotta
minazione di limitarsi. ~~Per questo~~
Due fra gli, col ~~rela~~, con cui è per
ted mesi, quattro per tre mesi, due
per un tempo determinato di cui
non precipitasti alcuna, e un mo-
mento per la fiducia del ministero

La

La ~~disposizione~~ di queste quere-
re ~~indusse~~ ~~commissari~~, a
non ~~per il~~ ~~ministero~~ ~~delle~~ ~~fi-~~
~~nanze~~, ~~a~~ ~~fine~~ ~~di~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~per~~ ~~gli~~ ~~in-~~
~~dicamenti~~, e il governo interno al
colore, che ~~creava~~ ~~di~~ ~~attribuire~~
al suo progetto di legge,

10
L. Binaglia, collezionista
presente in seno della Commissione

524

a non volersi abusare.

È tanto più la maggioranza della
Commissione, quanto minime
della opportunità di emettere la fiscal-
tà dell'ipotecio proprio, se si fa
meglio in quanto che non dovrebbe ma-
do di giustificare una ~~diversità~~ ^{diversità}
trattamento nella presente legge, oltre
di quello si ~~vide~~ ^{vide} nel dicembre
del 1865, nel febbraio del 1866, quando
questa legge venne approvata, e che
dalla stessa ottenuta l'ipotecio proprio
nel bilancio per 1866 due mesi.

Cherissi spesso i lavori della Com-
missione incaricata della riforma del
bilancio del 1866 molti anni
indietro ^{secondo} ~~per~~ non si fa forse la differenza
nella delle variazioni nella legge
del progetto di legge di quest'anno in
una dei prossimi mesi potrà il bilan-
cio essere discusso, e non è da omettere
che la difficoltà dell'ipotecio proprio
si è già ricordata, e che non si
congrua pregiudizio della precarietà
della famiglia al riguardo della pro-
pria autonomia.

La maggioranza della Commissione
trovando conveniente la
proposta del Ministero
ridotta a tre mesi di
servizio, eguale talora
considerazioni si farebbero
intesi a migliorare la
condizione attuale del
Ministero e della Camera,
e quindi l'opportunità
di evitare, nelle
altre, contemporaneamente una
discussione politica.

La maggioranza della Commissione
facente appello al patriottismo di quei
collegi raccomandando l'annullamento di
certe e triviale, e senza importanza
che avrebbe potuto essere autorizzato
dal governo e che potrebbe nell'ordine
della ripartizione del bilancio e pro-
cedere, e che si può dire che non potrebbe
prevedere le conseguenze, e che si potrebbe
che, in attesa della legge di riforma



Abbiamo ordinato ed ordiniamo - che l'unito progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio e bilancio fino all'approvazione definitiva del bilancio per l'esercizio del 1866 sia presentato al Parlamento Nazionale. Va il Ministro delle Finanze il quale è incaricato di svolgerne i motivi e di sostituirne la descrizione.

Dati Torino addì 15 aprile 1866.

Vittorio Emanuele

A. Matalp